

REGOLAMENTO

DIPARTIMENTO DI FISIOPATOLOGIA, MEDICINA SPERIMENTALE E SANITA' PUBBLICA

Art. 1 Finalità

Il Dipartimento di Fisiopatologia, Medicina Sperimentale e Sanità Pubblica promuove e organizza l'attività di ricerca e concorre all'attività didattica nei seguenti settori: MED/01 (Statistica Medica), MED/04 (Patologia Generale Immunopatologia, Medicina Molecolare, Oncologia, Patologia Cellulare ed Ultrastrutturale), MED/05 (Patologia Clinica e Insegnamenti inclusi nel settore), MED/42 (Igiene generale ed applicata), MED/45 (Scienze Infermieristiche generali cliniche e pediatriche), MED/46 (Scienze Tecniche di Medicina di Laboratorio), MED/50 (Scienze Tecniche Mediche ed applicate) e BIO/16 (Anatomia Umana), secondo quanto previsto dalle norme vigenti.

Art. 2 Organi

Sono organi del Dipartimento:

- Il Direttore
- Il Consiglio

Art. 3 Il Direttore

Il Direttore svolge le funzioni di cui all'art. 32 – 2° comma dello Statuto di questa Università.

Il Direttore è eletto dal Consiglio di Dipartimento tra i professori straordinari, ordinari ed associati di ruolo e fuori ruolo a tempo pieno secondo le modalità previste dal 4° comma del citato art. 31 dello Statuto. Dura in carica tre anni accademici e non può essere eletto consecutivamente più di una volta. L'eventuale ulteriore elezione è possibile solo a condizione che vi sia stata una interruzione temporale corrispondente ad un intero mandato.

Il Direttore può designare un professore a tempo pieno che lo sostituisca in caso di assenza o impedimento. Qualora l'assenza o l'impedimento si protraggano per un periodo di tempo superiore a tre mesi, si procede a nuove elezioni per un intero triennio.

Art. 4 Il Consiglio

Il Consiglio di Dipartimento svolge le funzioni deliberative, consultive e di programmazione sulle materie previste dall'art. 30 – 1° comma – dello Statuto di questa Università.

Il Consiglio di Dipartimento è composto dai docenti afferenti al Dipartimento e dalle rappresentanze:

Una rappresentanza del personale tecnico – amministrativo costituita da

- (1 Rappresentante se gli aventi diritto siano fino a 5);
- (2 Rappresentanti se gli aventi diritto siano da 6 a 10);
- (3 Rappresentanti se gli aventi diritto siano oltre 10).

L'elettorato attivo e passivo spetta al personale tecnico ed amministrativo *assegnato* al Dipartimento;

Una rappresentanza dei Dottorandi di ricerca costituita da

- (1 Rappresentante, se gli aventi diritto all'elettorato passivo siano fino a 5);
- (2 Rappresentanti se gli aventi diritto siano da 6 a 10);
- (3 Rappresentanti se gli aventi diritto siano oltre 10).

L'elettorato attivo e passivo spetta ai dottorandi che scelgono il Dipartimento di Fisiopatologia, Medicina Sperimentale e Sanità Pubblica struttura che ha aderito alla Scuola di Dottorato;

Una rappresentanza degli Assegnisti di ricerca costituita da:

- (1 rappresentante se gli aventi diritto all'elettorato passivo siano fino a 5)
- (2 rappresentanti se gli aventi diritto siano da 6 a 10)
- (3 rappresentanti se gli aventi diritto siano oltre 10)

L'elettorato attivo e passivo spetta ai titolari di assegno di ricerca la cui attività, ai sensi del relativo contratto è ospitata presso il Dipartimento

Le rappresentanze di cui al presente articolo durano in carica tre anni accademici e possono essere rielette. In caso di cessazione di uno o più membri delle rappresentanze si fa luogo a elezioni suppletive.

La mancata partecipazione di una o più rappresentanze non infirma la valida costituzione dell'organo.

Art. 5 Funzionamento

Per la validità delle adunanze e delle deliberazioni adottate dal Consiglio, si applica quanto previsto dall'art. 62 dello Statuto di questa Università.

Il Segretario Amministrativo partecipa alla seduta del Consiglio con voto consultivo e svolge funzioni di segretario verbalizzante.

Gli atti del Consiglio del Dipartimento sono pubblici.

Su materie previamente autorizzate dal Senato Accademico le condizioni di validità, la regolare costituzione ed il funzionamento del collegio possono essere accertate anche attraverso procedure informatiche e telematiche.

Art. 6 Sezioni

Il Dipartimento si articola in 2 sezioni il cui funzionamento è disciplinato da un regolamento interno:

- Sezione di Patologia Generale
- Sezione di Sanità Pubblica

Art. 7

Organizzazione e funzionamento delle Sezioni

In attuazione dell'art. 8 del Regolamento delle Strutture Scientifiche, possono assumere le funzioni di Coordinatori di Sezione i docenti di prima e seconda fascia. Essi vengono designati dai docenti che afferiscono alla Sezione.

Art. 8

Attività

Il Dipartimento promuove e coordina l'attività di ricerca, ferma restando l'autonomia di ogni singolo docente; propone l'istituzione e concorre all'organizzazione dei corsi per il conseguimento del dottorato di ricerca; può altresì concorrere, in collaborazione con i Consigli dei corsi di studio e con gli organi direttivi delle Scuole di Specializzazione, alla relativa attività didattica nei limiti delle disposizioni vigenti e può proporre ai Consigli di Facoltà l'istituzione di Master.

Il Dipartimento inoltre nei limiti di quanto previsto dall'art. 39 comma 1, dello Statuto di questa Università, propone l'attivazione di corsi di dottorati di ricerca, eventualmente in concorso con altre strutture, e ne organizza le attività relative in relazione ai propri piani e programmi di sviluppo della ricerca.

Il Dipartimento coordina i mezzi e le risorse a disposizione e ne assicura la razionale utilizzazione nel rispetto delle libertà e dell'autonomia scientifica dei singoli gruppi eventualmente costituitisi; promuove l'attivazione di strutture di servizio comuni e ne cura il funzionamento; può assolvere a compiti di ricerca su contratto o convenzione e svolgere, nel rispetto delle finalità universitarie, consulenze e prestazioni nel campo disciplinare ad esso proprio.

Il Consiglio di Dipartimento delibera le modalità di partecipazione alle attività del Dipartimento dei dottorandi, specializzandi, assegnisti, borsisti, visiting professors, visiting scholars, e altri studiosi che operino nell'ambito di programmi di ricerca attivati dal Dipartimento, nonché degli studenti ammessi a partecipare a tali attività.

Le regole per accedere alla struttura dipartimentale ed ai suoi servizi sono stabilite con delibera del Consiglio di Dipartimento. Per specifiche esigenze di necessità ed urgenza l'autorizzazione ad accedere e frequentare il Dipartimento sono stabilite dal Direttore.

Art. 9

Mobilità

I proponenti la costituzione di un Dipartimento successivamente all'attivazione del medesimo, non potranno optare per altro Dipartimento prima che siano trascorsi tre anni.

Le richieste di afferenza ad un Dipartimento o di trasferimento ad altro Dipartimento sono deliberate dal Senato Accademico sentiti il Consiglio del Dipartimento cui si intende afferire e quello di provenienza che esprimono i relativi pareri con il consenso della maggioranza assoluta dei rispettivi componenti. Il parere deve essere reso entro quarantacinque giorni dal ricevimento della richiesta. In caso di decorrenza del termine senza che il Consiglio si sia espresso, anche a causa del mancato raggiungimento del quorum, il Senato Accademico potrà procedere indipendentemente dall'acquisizione del parere. Nel caso in cui il Consiglio abbia rappresentato esigenze istruttorie, il termine di cui sopra può essere interrotto per una sola volta e il parere deve essere comunque reso definitivamente entro sessanta giorni dalla data della richiesta. L'opzione impegna gli interessati

Gli eventuali trasferimenti hanno effetto dalla data della relativa delibera di approvazione.

Con decisione unanime del Consiglio di Dipartimento, il docente che abbia tenuto un comportamento contrastante con le finalità del Dipartimento e in violazione dei propri doveri istituzionali, potrà essere invitato ad afferire ad altra struttura scientifica. La suddetta decisione verrà comunicata al Senato Accademico.

Art. 10

Disciplina gestionale delle risorse umane e finanziarie

Il Regolamento del Dipartimento di Fisiopatologia, Medicina Sperimentale e Sanità Pubblica prende atto di quanto disposto dall'art. 10 del Regolamento per le Strutture Scientifiche:

Al Dipartimento è assegnato personale tecnico e amministrativo ed un Segretario Amministrativo, il quale provvede agli adempimenti di carattere amministrativo-contabile, è responsabile della gestione amministrativa del Dipartimento e dà esecuzione alle deliberazioni di sua competenza assunte dagli organi della struttura. Le assegnazioni sono disposte dal Direttore Amministrativo, in base alle richieste del Dipartimento, su delibera del Consiglio di Amministrazione.

Al Dipartimento è attribuita una dotazione finanziaria annua stabilita dal Consiglio di Amministrazione sentito il Senato Accademico. A tali finanziamenti si aggiungono gli eventuali contributi e stanziamenti diretti specificamente al Dipartimento e, su eventuali delibere del Consiglio di Dipartimento, quote su proventi da prestazioni a pagamento effettuati per conto terzi.

Con delibera del Consiglio di Dipartimento è prevista una eventuale integrazione della dotazione ordinaria attraverso contributi funzionamento laboratori e studenti trasferiteci dalle rispettive facoltà.

Art. 11

Disposizioni finali

Per quanto non previsto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni di cui allo Statuto al Regolamento delle Strutture Scientifiche e al Regolamento per l'acquisizione di beni e servizi per l'esecuzione di lavori in economia di questa Università nonché le altre disposizioni generali deliberate dal Senato Accademico o dal Consiglio di Amministrazione.